



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma e, in particolare, l'art. 39 rubricato "Disposizioni generali", il quale ai commi 2 e 9, recita rispettivamente: [...] *I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università.* [...] e [...] *Il Regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico [...];*

richiamato il *Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi* emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026 che, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026, ha approvato le modifiche agli articoli di seguito riportati:

Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi Emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024	Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026
OMISSIS	
Art. 4 – Responsabile scientifico, partecipanti e risorse 1. Il Responsabile Scientifico è l'unità di Personale docente o ricercatore, in possesso di particolari competenze a cui è affidata la responsabilità e il coordinamento scientifico delle attività oggetto del presente Regolamento, verifica il corretto adempimento delle obbligazioni previste anche in capo all'Ateneo dai rispettivi contratti/convenzioni o regole stabilite dall'ente finanziatore. Il Responsabile Scientifico per tutte le attività di cui all'art. 3 co.1 predispone: a) il progetto di ricerca o descrizione/allegato tecnico al contratto/convenzione; b) il piano di spesa del	Art. 4 – Responsabile scientifico, partecipanti e risorse 1. Il Responsabile Scientifico è l'unità di Personale docente o ricercatore, in possesso di particolari competenze a cui è affidata la responsabilità e il coordinamento scientifico delle attività oggetto del presente Regolamento, verifica il corretto adempimento delle obbligazioni previste anche in capo all'Ateneo dai rispettivi contratti/convenzioni o regole stabilite dall'ente finanziatore. Il Responsabile Scientifico per tutte le attività di cui all'art. 3 co.1 predispone: a) il progetto di ricerca o descrizione/allegato tecnico al contratto/convenzione; b) il piano di spesa del



progetto/contratto/convenzione; c) la rendicontazione finanziaria dei progetti con il supporto della struttura amministrativa di riferimento; predisporre e sottoscrivere: d) la proposta, da presentare al Responsabile della Struttura, dei contratti/convenzioni e dei progetti in risposta a bandi competitivi e delle prestazioni a tariffario; e) le relazioni tecnico-scientifiche intermedie (ove previste) e finali dei progetti o dei contratti/convenzioni, ai fini della necessaria trasmissione al committente/ente finanziatore. La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata anche a assegnisti e titolari di contratti di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di “Responsabile Scientifico” e le relative responsabilità e obblighi, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall’ente finanziatore, ove prevista. La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata anche a dirigenti o a personale di categoria EP, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di “Responsabile Tecnico” e le medesime responsabilità e obblighi del Responsabile Scientifico, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall’ente finanziatore, ove prevista. omissis	progetto/contratto/convenzione; c) la rendicontazione finanziaria dei progetti con il supporto della struttura amministrativa di riferimento; predisporre e sottoscrivere: d) la proposta, da presentare al Responsabile della Struttura, dei contratti/convenzioni e dei progetti in risposta a bandi competitivi e delle prestazioni a tariffario; e) le relazioni tecnico-scientifiche intermedie (ove previste) e finali dei progetti o dei contratti/convenzioni, ai fini della necessaria trasmissione al committente/ente finanziatore. La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata anche a assegnisti e titolari di contratti di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di “Responsabile Scientifico” e le relative responsabilità e obblighi, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall’ente finanziatore, ove prevista. La responsabilità di cui al comma 1 può essere affidata: - ai titolari di contratti di ricerca ai sensi all’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e ai titolari di incarichi post doc ai sensi all’art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240; - ai dirigenti e al personale di categoria EP, in possesso di specifiche e qualificate competenze in materia, che assumeranno il ruolo di “Responsabile Tecnico” e le medesime responsabilità e obblighi del Responsabile Scientifico, per quanto compatibili e nel rispetto della disciplina stabilita dal bando o dall’ente finanziatore, ove prevista. omissis
OMISSIS	



Art. 6 – Ritenute e chiusura dei progetti	Art. 6 – Ritenute e chiusura dei progetti
1. Gli introiti derivanti dalle “attività economiche” come specificate all’art. 2, lettera A, sono sottoposti da parte del competente ufficio dell’Amministrazione Centrale, alle seguenti ritenute alla fonte considerando come base imponibile l’importo complessivo del contratto/convenzione: A. una ritenuta pari al 3% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare all’Amministrazione dell’Ateneo per la copertura forfettaria dei costi generali e amministrativi generati dallo svolgimento delle attività; B. una ritenuta pari al 4% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare al Fondo Comune di Ateneo previsto dall’art. 4 della Legge 24 luglio 1981, n. 391; C. una ritenuta pari all’1% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare all’incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all’art. 110 c.2 (“Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”) del medesimo contratto; D. una eventuale ulteriore ritenuta deliberata dalla Struttura presso la quale vengono realizzate le attività, fino a un massimo del 2% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista). Tale ritenuta, qualora deliberata dalla Struttura di afferenza, dovrà essere finalizzata alle attività di ricerca, formazione e terza missione della struttura stessa. 2. Per gli introiti derivanti dalle “attività non economiche” come specificate all’art. 2, lettera B, ivi compresa la partecipazione a bandi	1. Gli introiti derivanti dalle “attività economiche” come specificate all’art. 2, lettera A, sono sottoposti da parte del competente ufficio dell’Amministrazione Centrale, alle seguenti ritenute alla fonte considerando come base imponibile l’importo complessivo del contratto/convenzione: A. una ritenuta pari al 3% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare all’Amministrazione dell’Ateneo per la copertura forfettaria dei costi generali e amministrativi generati dallo svolgimento delle attività; B. una ritenuta pari al 5% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare al Fondo Comune di Ateneo previsto dall’art. 4 della Legge 24 luglio 1981, n. 391; C. una ritenuta pari al 2% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare all’incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all’art. 110 c.2 (“Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”) del medesimo contratto; D. una eventuale ulteriore ritenuta deliberata dalla Struttura presso la quale vengono realizzate le attività, fino a un massimo del 2% dell’importo complessivo riconosciuto a titolo di corrispettivo (al netto dell’IVA, se prevista). Tale ritenuta, qualora deliberata dalla Struttura di afferenza, dovrà essere finalizzata alle attività di ricerca, formazione e terza missione della struttura stessa. 2. Per gli introiti derivanti dalle “attività non economiche” come specificate all’art. 2, lettera B, ivi compresa la partecipazione a bandi



competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, le ritenute di cui alle precedenti lettere A, B, C, D, sono applicate alla fonte alle sole quote di overheads (spese generali) determinate all'approvazione della domanda di finanziamento, adottando aliquote doppie rispetto a quelle indicate al comma 1.

Le quote di overheads devono sempre essere previste nel budget del progetto nella misura massima consentita dal bando o dall'ente finanziatore.

Nel caso di progetti finanziati che prevedano un'intensità di aiuto inferiore al 40% dei costi ammissibili, le ritenute di Ateneo si applicano nella misura del 4,5% sulla quota di finanziamento totale assegnato, di cui 1,25% al Bilancio di Ateneo, 1% da destinare all'incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all'art. 110 c.2 ("Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica") del medesimo contratto e 2,25% al Fondo Comune di Ateneo, l'eventuale ritenuta a favore della Struttura, se deliberata, si applica nella misura massima del 2% del finanziamento totale assegnato.

Le ritenute di cui al presente comma si applicano anche a tutti i progetti finanziati aventi ad oggetto attività didattica, cooperazione e mobilità internazionale, di cui all'art. 2, lett. B4, per quanto compatibili con le regole dell'ente finanziatore. I relativi provvedimenti di approvazione danno atto dell'applicabilità o meno delle ritenute di cui al presente articolo.

competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, le ritenute di cui alle precedenti lettere A, B, C, D, sono applicate alla fonte alle sole quote di overheads (spese generali) determinate all'approvazione della domanda di finanziamento, adottando aliquote doppie rispetto a quelle indicate al comma 1.

Le quote di overheads devono sempre essere previste nel budget del progetto nella misura massima consentita dal bando o dall'ente finanziatore.

Nel caso di progetti finanziati che prevedano un'intensità di aiuto inferiore al 40% dei costi ammissibili, le ritenute di Ateneo si applicano nella misura del 6% sulla quota di finanziamento totale assegnato, di cui 1,75% al Bilancio di Ateneo, 1,50 % da destinare all'incremento dei fondi di cui agli artt. 119 c.2 punto a) e 121 c.2 punto a) del CCNL di comparto del 18.01.2024 al fine di dare attuazione all'art. 110 c.2 ("Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica") del medesimo contratto e 2,75% al Fondo Comune di Ateneo, l'eventuale ritenuta a favore della Struttura, se deliberata, si applica nella misura massima del 2% del finanziamento totale assegnato.

Le ritenute di cui al presente comma si applicano anche a tutti i progetti finanziati aventi ad oggetto attività didattica, cooperazione e mobilità internazionale, di cui all'art. 2, lett. B4, per quanto compatibili con le regole dell'ente finanziatore. I relativi provvedimenti di approvazione danno atto dell'applicabilità o meno delle ritenute di cui al presente articolo



Tab. 1 Quadro riassuntivo art. 6:

Rif.	Tipologia di attività	Totale ritenute	Rif.	Tipologia di attività	Totale ritenute
Art. 2, lett. A1, A2, A3, A4	economiche/commerciali	8 del totale + eventuale ritenuta del dipartimento +eventuale ritenuta ex art. 7, co. 2	Art. 2, lett. A1, A2, A3, A4	economiche/commerciali	10% del totale + eventuale ritenuta del dipartimento +eventuale ritenuta ex art. 7, co. 2
Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali	16 degli overheads + eventuale ritenuta del dipartimento	Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali	20% degli overheads + eventuale ritenuta del dipartimento
Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali con finanziamento minore del 40% del costo ammissibile	4,5 del totale + eventuale ritenuta del dipartimento	Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5	Non economiche/istituzionali con finanziamento minore del 40% del costo ammissibile	6% del totale + eventuale ritenuta del dipartimento

3. I Dipartimenti e i Centri non possono autonomamente aggiungere ulteriori ritenute oltre a quelle sopra esposte. 4. La liquidazione dei compensi di cui ai successivi artt. 7 e 8 e la chiusura dei progetti con gestione delle eventuali economie avvengono entro 6 mesi dalla ricezione del saldo. L'eventuale economia rimane a disposizione della Struttura, che la destinerà per attività istituzionali, ferma restando la titolarità dei fondi in capo al Responsabile Scientifico. In caso di mancata chiusura entro detto termine il relativo importo disponibile verrà assegnato al Bilancio di Ateneo.	3. I Dipartimenti e i Centri non possono autonomamente aggiungere ulteriori ritenute oltre a quelle sopra esposte. 4. La liquidazione dei compensi di cui ai successivi artt. 7 e 8 e la chiusura dei progetti con gestione delle eventuali economie avvengono entro 6 mesi dalla ricezione del saldo. In caso di mancata chiusura entro detto termine il relativo importo disponibile verrà assegnato al Bilancio di Ateneo. 5. L'eventuale economia per le attività economiche/commerciali di cui all'Art. 2, lett. A1, A2, A3, A4 e per le attività non economiche/istituzionali di cui all'Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5 rimane a disposizione della Struttura, che la destinerà per attività istituzionali, ferma restando la titolarità dei fondi in capo al Responsabile Scientifico. 6. L'eventuale economia per le attività non economiche/istituzionali di cui all'Art. 2, lett. B1, B2, B3, B4, B5, su richiesta del Responsabile scientifico e con l'approvazione della struttura
---	--



	può essere ripartita nel rispetto delle seguenti quote percentuali: 15% al bilancio dell'Ateneo; 40% (quota minima) rimane a disposizione della Struttura, che la destinerà per attività istituzionali, ferma restando la titolarità dei fondi in capo al Responsabile Scientifico; 30% (quota massima) destinata alla premialità dei docenti e ricercatori ai sensi del Regolamento di Ateneo per la premialità ex art. 9 della L. 240/2010; 15% (quota massima) destinata alla premialità del personale tecnico amministrativo ai sensi del Regolamento di Ateneo per la premialità ex art. 9 della L. 240/2010. 7. Qualora la ripartizione di cui alle lettere c e d non raggiunga la quota massima prevista dal presente regolamento, l'importo residuo resterà a disposizione della Struttura di cui alla lettera b. Per la premialità di cui al precedente comma 6, lett. c e lett. d. si applicano i limiti richiamati al successivo art. 7, comma 6.
--	---

OMISSIS

Art. 14 – Norme transitorie e finali 1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento i soggetti coinvolti sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico e dal Piano di uguaglianza di Genere di Ateneo; 2. In riferimento alle ritenute di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono fatte salve le ritenute deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per i progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare. Tali ritenute continuano ad applicarsi fino al completamento degli stessi Piani.	Art. 14 – Norme transitorie e finali 1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento i soggetti coinvolti sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico e dal Piano di uguaglianza di Genere di Ateneo; 2. In riferimento alle ritenute di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono fatte salve le ritenute deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per i progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare. Tali ritenute continuano ad applicarsi fino al completamento degli stessi Piani.
--	--



3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno indicato nel decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito informatico dell'Università. Dall'entrata in vigore perde efficacia la disciplina prevista dal precedente "Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni" emanato con Decreto Rettorale n. 1391/2020. Ai contratti e progetti già approvati alla data di emanazione del presente Regolamento si applica il "Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni" emanato con Decreto Rettorale n. 1391/2020. Alle trattative per contratti e progetti in fase di conclusione, che non siano ancora stati approvati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica la disciplina del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento, nel testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione n. 238 del 30 luglio 2026 con il parere favorevole del Senato Accademico reso con deliberazione n. 75 del 28 luglio 2026, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito informatico dell'Università. Ai contratti e ai progetti già approvati alla data di emanazione del Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024 si applica il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni emanato con Decreto Rettorale n. 1391/2020.

Ai contratti e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica il "Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi emanato con DR n. 2298 del 4 ottobre 2024.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti e ai progetti in corso di negoziazione, non ancora perfezionati al momento della sua entrata in vigore.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 e comma 6, del presente Regolamento si applicano anche ai progetti finanziati già conclusi e certificati a saldo alla data della sua entrata in vigore.



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

decreta

1. è emanato il testo coordinato del *Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi* allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. il testo coordinato del *Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi* entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo;
3. è dato mandato all'Area Dirigenziale Ricerca e Valorizzazione per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Direzione Generale	Dott. Michele Nicolosi
---	--------------------	------------------------